

effettuando versamenti a favore di cittadini Ucraini mediante intermediario Western Union e trattenendo per sé la commissione pari ad euro 252,50 come corrispettivo delle operazioni effettuate.

Il denaro trasferito proveniva da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Conclusioni delle parti:

Il Pubblico Ministero chiede l'assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p.

Il difensore chiede l'assoluzione.

MOTIVAZIONE

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio del 29/4/2016 nei confronti di C. (ed altri), seguiva udienza preliminare nel corso della quale il difensore e procuratore speciale dell'imputato avanzava tempestiva e rituale istanza di definizione del processo con rito abbreviato subordinato a produzione documentale. All'odierna udienza, ammesso il rito, acquisita la documentazione e sentito l'imputato che ne aveva fatto richiesta, sulle conclusioni delle parti trascritte a verbale, il giudice decideva dando lettura del dispositivo alla sentenza alla presenza delle parti.

Gli atti permettono agevolmente di ricostruire l'evento.

Con denuncia-querela sporta da D. in data 28/5/2013, lo stesso lamentava l'effettuazione fraudolenta di tre bonifici (in data 21 e 23 maggio 2013) sul proprio conto corrente tramite l'abusivo utilizzo del servizio *home banking*.

I Carabinieri accertavano che l'IBAN relativo al conto corrente sul quale era stato accreditato uno dei bonifici (di 4.000 euro) era riconducibile a quello dell'odierno imputato C.

Quest'ultimo, sentito a sommarie informazioni il 5/6/2013, chiariva l'accaduto dichiarando di aver visionato un annuncio sul sito internet *subito.it*, pubblicato da tale *Linear Assicurazioni Online*, con il quale la *Linear Assicurazioni Online* cercava addetti per il compito di *Assicurazioni Assistant-Liquidatore*, ossia soggetti disponibili a far transitare sul proprio conto corrente una somma di denaro che doveva poi essere trasferita su un conto estero. Gli stessi avrebbero percepito una provvigione per l'incarico. Pertanto, in data 19/5/2013, l'imputato rispondeva all'annuncio dichiarandosi disponibile all'offerta di lavoro. Successivamente, l'imputato era contattato a mezzo e-mail dal personale addetto della *Linear Assicurazioni Online*, che gli chiedeva, al fine di ottenere l'aggiudicazione dell'incarico, la compilazione di alcuni moduli - tra i quali uno in cui doveva indicare i propri dati bancari - nonché l'invio della fotocopia del proprio documento d'identità. Eseguiti detti adempimenti, C. riceveva altra e-mail con la quale gli veniva comunicato che gli era stata accreditata sul conto una somma pari ad € 4.000, oltre alle disposizioni sulla destinazione di detta somma da ripartire in più versamenti da inoltrare ai diversi beneficiari. Seguendo tali disposizioni, l'imputato dava comunicazione ad un soggetto, che si qualificava quale manager della *Linear Assicurazioni*, dei relativi codici di pagamento.

In data 29/5/2013, C. riceveva però una comunicazione dal direttore del proprio istituto di credito, che lo informava che il bonifico di € 4.000 effettuato pochi giorni prima in suo favore, non era stato eseguito dalla *Linear Assicurazioni Online* bensì da "truffatori" che avevano effettuato un prelievo abusivo in danno di

D. ... C. ... depositava documentazione a riscontro delle sue dichiarazioni.

A seguito delle indagini svolte dai Carabinieri, emergeva che il dominio relativo all'account di posta elettronica utilizzato dalla L. ... era @linaer.it e non quello in uso dalla nota compagnia di assicurazione @linear.it, fatto idoneo a trarre in inganno l'utente circa il soggetto per il quale si rendeva disponibile svolgere un incarico lavorativo.

In questa sede l'imputato ribadiva la versione dei fatti resa nell'immediatezza, rinnovando la sua dichiarazione di buona fede. All'epoca svolgeva un lavoro saltuario che lo aveva indotto ad accettare la proposta di lavoro online, che doveva consistere nel saldare posizioni assicurative all'estero trattenendo una provvigione di 250 euro.

Così univocamente ricostruito il fatto, ritiene il giudice che la richiesta di assoluzione - congiuntamente formulata dalla Accusa e dalla Difesa - possa essere accolta, in assenza di prova certa della sussistenza dell'elemento soggettivo, necessariamente doloso, del delitto contestato. Al riguardo si evidenzia la idoneità dell'annuncio di lavoro a trarre in inganno il soggetto aderente circa la persona del proponente, erroneamente da quest'ultimo identificata in una nota compagnia assicurativa con conseguente affidamento sulla serietà della proposta stessa. Trattasi di elementi che depongono al più per un atteggiamento colposo dell'agente sì da escludere prova certa della configurabilità del delitto contestato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e ss. e 530 cpv. c.p.p.


ASSOLVE

C. ... dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Visto l'art. 544 co. 3° C.P.P. riserva la motivazione in giorni 30.

Bologna, 12/1/2017

DEPOSITATA IL 23.1.17

Il cancelliere





IL GIUDICE
dr. ssa 